

COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **20** del **28/03/2003**

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.02.2009 (in grassetto le modifiche apportate)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/4/2012(in grassetto le modifiche apportate)

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	<i>Principi generali</i>	<i>pagina</i>	<i>5</i>

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

<i>Articolo</i>	<i>3</i>	<i>Statuto del contribuente</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	<i>Chiarezza delle norme regolamentari</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	<i>Certezza delle norme</i>	<i>pagina</i>	<i>4</i>
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	<i>Pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	<i>Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	<i>Avviso bonario</i>	<i>pagina</i>	<i>6</i>

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

<i>Articolo</i>	<i>9</i>	<i>Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo</i>	<i>10</i>	<i>Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	<i>Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

<i>Articolo</i>	<i>12</i>	<i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	<i>Cause ostative</i>	<i>pagina</i>	<i>7</i>
<i>Articolo</i>	<i>14</i>	<i>Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>15</i>	<i>Regolarizzazione di altre violazioni</i>	<i>pagina</i>	<i>8</i>
<i>Articolo</i>	<i>16</i>	<i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo</i>	<i>17</i>	<i>Errore scusabile</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>
<i>Articolo</i>	<i>18</i>	<i>Cause di non punibilità</i>	<i>pagina</i>	<i>9</i>

<i>Articolo</i>	19 <i>Rinvio</i>	<i>pagina</i>	9
-----------------	------------------	---------------	---

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

<i>Articolo</i>	20 <i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	9
<i>Articolo</i>	21 <i>Materie oggetto di interpello</i>	<i>pagina</i>	9
<i>Articolo</i>	22 <i>Procedura</i>	<i>pagina</i>	9
<i>Articolo</i>	23 <i>Effetti</i>	<i>pagina</i>	10
<i>Articolo</i>	24 <i>Competenza</i>	<i>pagina</i>	10

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

<i>Articolo</i>	25 <i>Oggetto</i>	<i>pagina</i>	10
<i>Articolo</i>	26 <i>Compensazione verticale</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo</i>	27 <i>Competenza sulla dichiarazione di compensazione</i>	<i>pagina</i>	11

CAPO SESTO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

<i>Articolo</i>	28 <i>Oggetto dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo</i>	29 <i>Ambito dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo</i>	30 <i>Effetti della definizione</i>	<i>pagina</i>	11
<i>Articolo</i>	31 <i>Responsabile del procedimento</i>	<i>pagina</i>	12
<i>Articolo</i>	32 <i>Attivazione della procedura su iniziativa del comune</i>	<i>pagina</i>	12
<i>Articolo</i>	33 <i>Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente</i>	<i>pagina</i>	12
<i>Articolo</i>	34 <i>Svolgimento del contraddittorio</i>	<i>pagina</i>	12
<i>Articolo</i>	35 <i>Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente</i>	<i>pagina</i>	13
<i>Articolo</i>	36 <i>Contenuto dell'atto di accertamento con adesione</i>	<i>pagina</i>	13
<i>Articolo</i>	37 <i>Modalità di pagamento</i>	<i>pagina</i>	13
<i>Articolo</i>	38 <i>Perfezionamento dell'adesione</i>	<i>pagina</i>	14

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

<i>Articolo</i>	<i>39</i>	<i>Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti</i>	<i>pagina</i>	<i>14</i>
<i>Articolo</i>	<i>40</i>	<i>Riscossione dell'imposta comunale sugli immobili</i>	<i>pagina</i>	<i>14</i>
<i>Articolo</i>	<i>41</i>	<i>Rateazione dei debiti non assolti</i>	<i>pagina</i>	<i>14</i>

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

CAPO PRIMO

NORME SOSTANZIALI

<i>Articolo</i>	<i>42</i>	<i>Assunzione diretta del servizio.</i>	<i>pagina</i>	<i>15</i>
-----------------	-----------	---	---------------	-----------

CAPO SECONDO

NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

<i>Articolo</i>	<i>43</i>	<i>Responsabilità verso terzi</i>	<i>pagina</i>	<i>15</i>
-----------------	-----------	-----------------------------------	---------------	-----------

CAPO TERZO

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

<i>Articolo</i>	<i>44</i>	<i>Lettura Contatori</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
<i>Articolo</i>	<i>45</i>	<i>Bolletta inesatta o irregolare</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
<i>Articolo</i>	<i>46</i>	<i>Indicazioni erronee dei contatori</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>

PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO PRIMO

NORME FINALI

<i>Articolo</i>	<i>47</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>pagina</i>	<i>16</i>
-----------------	-----------	--------------------------	---------------	-----------

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Perfugas.
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre non derogate, e le norme regolamentari comunali particolarmente sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Articolo 2 - Principi generali.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo dei tributi, e delle altre entrate non tributarie nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

PARTE SECONDA

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 3 - Statuto del contribuente.

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - o Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
 - o Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
 - o Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
 - o Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari.

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 5 – Certezza delle norme.

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di due mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al capo quarto del presente regolamento.

Articolo 6 – Pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al capo secondo della parte seconda di questo regolamento.

Articolo 7 – Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari.

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente regolamento, tra l'altro:

- vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, i termini di accertamento, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
- viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente regolamento;

Articolo 8 - Avviso bonario.

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad un tributo, il funzionario responsabile ha l'obbligo di invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

CAPO SECONDO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 9 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli a giorni alterni;

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

Articolo 10 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 11 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

CAPO TERZO

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 12 - Oggetto.

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Articolo 13 - Cause ostative.

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Articolo 14 - Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro trenta giorni dalla scadenza vengono corrisposti il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione;

Articolo 15 - Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, se entro novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento l'interessato regolarizza la posizione e versa il tributo dovuto e la sanzione così ridotta;

b) ad un quinto del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, viene regolarizzata la posizione e vengono corrisposti il tributo dovuto, gli interessi legali con maturazione ad ogni semestre compiuto, e la sanzione così ridotta. In caso di inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione.

2. Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, quali ad esempio infedeltà, omissioni ed altro, la regolarizzazione richiede anche la presentazione di una dichiarazione integrativa, che sani le irregolarità ovvero le omissioni oggetto di ravvedimento.

3. In caso di violazioni non incidenti sul pagamento del tributo, salvo quanto previsto negli articoli seguenti in tema di esimenti, la regolarizzazione può avvenire senza applicazione di sanzioni se l'obbligo è assolto entro tre mesi, con l'applicazione delle sanzioni previste nelle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, se l'obbligo è assolto nei termini rispettivamente fissati da quelle due disposizioni.

Articolo 16 - Procedura.

1. Per i tributi per i quali fosse previsto il versamento su liquidazione dell'amministrazione, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione integrativa nel termine stabilito dall'articolo 16 del presente regolamento, evidenziando le violazioni che intende regolarizzare. L'amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della somma.

Articolo 17 - Errore scusabile.

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 18 - Cause di non punibilità.

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicabilità di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

Articolo 19 - Rinvio.

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO QUARTO

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 20 - Oggetto.

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 21 - Materie oggetto di interpello.

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 22 - Procedura.

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 25, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 23 – Effetti.

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 24.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 24 – Competenza.

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 23 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO QUINTO

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 25 – Oggetto.

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.

Articolo 26 – Compensazione verticale.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 27 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

CAPO SESTO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 28 - Oggetto dell'adesione.

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Articolo 29 - Ambito dell'adesione.

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 30 - Effetti della definizione.

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo edittale.

Articolo 31 - Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32 - Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. Il Funzionario Responsabile può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 33 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il Funzionario Responsabile procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Funzionario Responsabile procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 34 - Svolgimento del contraddittorio.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 35 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.

Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 36 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:

-la motivazione dell'accertamento;

-la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;

-l'ammontare delle sanzioni dovute;

-la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 37 - Modalità di pagamento.

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. In alternativa, qualora la somma globale superi Euro 1.032,91, è consentito il pagamento in un massimo di numero **otto rate trimestrali**, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso Euro 1.032,91, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. Qualora il contribuente non adempia al versamento di una o più rate si provvederà alla riscossione delle stesse tramite ruolo coattivo o **ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/4/1910, n. 639.**

Articolo 38 - Perfezionamento dell'adesione.

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

2. Per la TAssa sullo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani l'adesione si perfeziona attraverso la sottoscrizione dell'atto di adesione di cui al precedente articolo 36.

PARTE TERZA

RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

Articolo 39 – Riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti.

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti continua ad essere riscossa in quattro rate bimestrali, secondo quanto previsto dall'articolo 72, comma 3 del dlgs 507/93. **La riscossione può essere effettuata, in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, o tramite gara a soggetti privati.**

2. I termini per l'iscrizione a ruolo fissati dall'articolo 72 del dlgs 507/93 si intendono riferiti alla comunicazione degli avvisi di pagamento.

3. Valgono le altre modalità fissate dall'articolo 72 del dlgs 507/93.

4. I ruoli resi esecutivi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere riscossi con la loro disciplina dal concessionario della riscossione erariale.

5. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti è riscossa dal soggetto gestore delle entrate secondo i termini di cui all'articolo 77 del Decreto Legislativo 507/93 e con le modalità fissate dal presente regolamento. L'indicazione della tassa dovuta è effettuata nell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico. Non è dovuto l'avviso di cui all'articolo 30 di questo regolamento.

Articolo 40 – Riscossione dell'imposta comunale sugli immobili.

1. Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, versata a seguito di provvedimenti di liquidazione e accertamento, deve essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio Tesoreria.

2. La riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente comma 1 avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, tramite affidamento al concessionario del servizio di riscossione.

Articolo 41 - Rateazione dei debiti non assolti.

1. Le somme intimate in avvisi di liquidazione, accertamento e avvisi di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, ovvero da altre discipline speciali, nonché in altre ingiunzioni per debiti non assolti nei termini, possono essere dilazionate in un massimo di sei rate bimestrali con provvedimento del funzionario responsabile del tributo. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

2. Per le somme complessive uguali o superiori ad Euro 1.032,91 il contribuente deve allegare all'istanza di rateazione apposita garanzia individuata in una polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura del saggio legale.

4. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo. **Qualora il contribuente non adempia al versamento di una o più rate si provvederà alla loro riscossione tramite ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/4/1910, n. 639.**

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.

CAPO PRIMO

NORME SOSTANZIALI.

Articolo 42 - Assunzione diretta del servizio

1. Il Comune assume direttamente l'impianto e l'esercizio del servizio di distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione, a norma del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, e del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 11 marzo 1904, n. 108.

CAPO SECONDO

NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI.

Articolo 43 - Responsabilità verso terzi

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione. L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

2. Per le perdite d'acqua rilevate ed accertate dal fontaniere comunale, fermo restando che il contribuente dovrà pagare per intero il canone relativo all'acqua erogata, si provvederà al ricalcolo dei canoni di depurazione e fognatura sulla base del consumo medio accertato nell'ultimo biennio.

CAPO TERZO

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI.

Articolo 44 - Lettura Contatori.

1. Il consumo dell'acqua verificato annualmente dai lettori, verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella di cui alla lettura precedente.

Articolo 45 - Bolletta inesatta o irregolare.

1. Nel caso di accertata bolletta inesatta, emessa irregolare a seguito di errore materiale commesso dall'Ufficio Tributi nella lettura indicante i consumi dell'acqua, viene autorizzata la sospensione della riscossione dell'intera bolletta ove è compreso l'indebito.

Articolo 46 - Indicazioni erranee dei contatori

1. Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata, a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, per guasto del medesimo, o per assenza del concessionario al momento della verifica, il consumo verrà determinato sulla base della media degli ultimi 2 anni regolarmente accertata.

PARTE QUINTA

NORME TRANSITORIE E FINALI.

CAPO PRIMO

NORME FINALI.

Articolo 47 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2003 e unitamente alla Deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.